



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANNALISA DE SIMONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
482	21/07/2025	5010	05

Oggetto:

PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD n. 194/2023). BENEFICIARIO AKME CAPITAL S.R.L. - PROGETTO FUTURESIGHT - CUP B68I23005850007 - COD. SURF 23071BP000000061. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES L. 241/1990 E SS.MM. E II., del D.D. 630 del 26/11/2024 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE". RECUPERO SOMME EROGATE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con Deliberazione del 04/04/2023, n. 177, la Giunta Regionale ha, programmato, tra gli altri, l'importo di € 30.000.000,00, a valere sulle risorse del PR Campania FESR 2021/2027, O.S. 1.1, Azione 1.1.3, per la realizzazione dell'intervento "Campania Startup 2023", demandando alla DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione gli adempimenti consequenziali;
- b) con D.D. n. 140 del 19/05/2023 veniva nominato il Dott. Ernesto De Angelis, quale Responsabile del Procedimento dell'Avviso de quo;
- c) in attuazione di detta DGR, con Decreto Dirigenziale n. 194 del 15/06/2023, veniva indetto Avviso Pubblico "Campania Startup 2023, e relativi allegati, a valere sulle risorse del PR FESR Regione Campania 2021-2027. Asse I Obiettivo Specifico 1.1 Azione 1.1.3.";
- d) con nota prot. n. PG/2023/0330255 del 29/06/2023, in forza del citato DPGR 60/2023 di nomina dei ROS del PR FESR 2021 - 2027, il Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha disposto la delega alla scrivente Dirigente, di Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) per l'intervento "Campania Startup 2023" afferente all'Obiettivo Specifico 1.1;
- e) tra gli interventi di cui al Decreto Dirigenziale n. 242 del 04/04/2024, risultati idonei al termine del procedimento di selezione, vi è il progetto **FUTURESIGHT** presentato da **AKME CAPITAL S.R.L.**, con sede a ROMA (RM) e Partita IVA/CF 16455931002, per un importo complessivo di investimento pari a € 440.375,00 e un contributo concedibile pari a € 308.262,50;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 335 del 18/07/2024, è stato concesso il contributo di € 308.262,50 in conto capitale al beneficiario AKME CAPITAL S.R.L., con sede in Via Cristoforo Colombo N. 112, 00100 - ROMA (RM), partita IVA/CF 16455931002, per la realizzazione dell'intervento FUTURESIGHT - CUP B68I23005850007 - codice SURF 23071BP000000061;
- g) in data 31/07/2024, veniva stipulata la relativa Convenzione tra la Regione Campania e la AKME CAPITAL S.R.L. prot. n. CZ/2024/0000124 del 02/08/2024;
- h) l'art. 13 comma 3, secondo periodo dell'Avviso Pubblico in oggetto e l'art. 7, comma 3 della citata Convenzione, prevedono che la prima quota di contributo può, a richiesta, essere erogata a titolo di anticipazione, per un ammontare pari a un minimo del 20% e un massimo del 40% del contributo concesso in via provvisoria, da richiedere entro quattro mesi dalla notifica del decreto di concessione, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, il cui fac-simile sarà reso disponibile all'atto della emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- i) con pec del 31/10/2024, acquisita agli atti della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione al prot. n. PG/2024/0517627 del 04/11/2024, la AKME CAPITAL S.R.L. presentava richiesta di erogazione della quota di contributo a titolo di anticipazione, pari ad € 123.305,00;
- j) con la medesima pec del 31/10/2024, e con successiva pec del 12/11/2024, acquisita al prot. n. PG/2024/0537006 del 13/11/2024, la AKME CAPITAL S.R.L. presentava la polizza fideiussoria n. VIS-03.0009876 del 23/10/2024 emessa dalla Compagnia VISENTE INSURANCE COMPANY LTD, a garanzia della somma di € 123.305,00, stipulata attraverso l'intermediazione di TRONCHINI SERVIZI ASSICURATIVI SRL con sede legale in Genova alla Via A.Cecchi 9/6, P.I. 02231980992;
- k) in data 13/11/2024, l'Ufficio, nell'ambito delle procedure di verifica e di controllo, richiedeva a mezzo pec all'indirizzo visenta@legalmail.it, indicato in polizza e sul sito web <https://visenta-insurance.com>, la validità della polizza fideiussoria, riscontrata con esito positivo, a mezzo pec, in data 18/11/2024;
- l) con Decreto Dirigenziale n. 630 del 26/11/2024, in forza del Verbale istruttorio prot. n. VE/2024/0002032 del 25/11/2024 del Responsabile del Procedimento, veniva liquidata la somma di € 123.305,00, a titolo di

anticipazione, al beneficiario AKME CAPITAL S.R.L., con pedissequo mandato di pagamento n. 5098871 del 09/12/2024, quietanzato il 10/12/2024;

- m) solo in data 14/05/2025, nell'ambito delle periodiche attività di monitoraggio e controllo, l'Ufficio, da consultazione del portale IVASS, apprendeva del Comunicato Stampa del 10/02/2025, con il quale l'Istituto rappresentava che era stata "segnalata la commercializzazione di polizze fideiussorie contraffatte intestate a VISENTA INSURANCE COMPANY LTD - VISENTA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG ed inoltre stati segnalati diversi casi di tentata commercializzazione di bozze di polizze fideiussorie contraffatte intestate alla medesima impresa. Il Comunicato precisa che la VISENTA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG è un'impresa di assicurazione con sede in Svezia, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Paese di origine (Finansinspektionen - FI), abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in vari rami danni, tra cui il 15 - Cauzione. L'impresa ha fatto presente che:
- l'impresa VISENTA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG opera in Italia esclusivamente come Captive del gruppo Outokumpu e offre dunque per statuto i propri servizi assicurativi esclusivamente alle società ed ai soggetti appartenenti al Gruppo Outokumpu e non offre polizze a soggetti terzi in Italia;
 - la denominazione "VISENTA INSURANCE COMPANY LTD" è la traduzione in inglese, presente nel registro delle imprese svedese, della sua denominazione;
 - l'impresa NON dispone di alcun sito web, né è titolare di un dominio e non ha un marchio registrato, pertanto il sito internet <https://visenta-insurance.com/> non è a essa riconducibile;
 - gli indirizzi PEC visenta@legalmail.it e cauzioni.visenta@legalmail.it non sono a essa riconducibili.

Inoltre, l'autorità svedese ha segnalato l'ulteriore indirizzo office@visenta-insurance.com non riconducibile all'impresa;

- n) contestualmente, l'Ufficio apprendeva che, in data 19/02/2025 l'IVASS, a seguito di istruttoria di vigilanza, con Ordine prot. n. 0035201/25 ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, disponeva la cessazione dell'attività assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata abusivamente tramite il sito internet visenta-insurance.com, CONSIDERATO che il sito internet visenta-insurance.com non è riconducibile a nessuna impresa registrata in RIGA, e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi assicurativi nei confronti del pubblico italiano, RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo; CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;
- o) stante, dunque, la possibile contraffazione della polizza in argomento, il Responsabile del Procedimento, a tutela dell'Amministrazione e al fine di garantire il recupero delle somme erogate, con comunicazione prot. n. PG/2025/0239490 del 14/05/2025, controfirmata dalla scrivente, rendeva edotta la AKME CAPITAL S.R.L. circa il Comunicato stampa del 10.02.2025 e il Provvedimento prot. n. 0035201/25 del 19/02/2025, dell'IVASS e, contestualmente, chiedeva, in primis, alla Società di fornire immediatamente prova dell'autenticità della polizza n. VIS-03.0009876 VISENTA INSURANCE COMPANY LTD. Contestualmente, l'Ufficio si riservava ogni più opportuna azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Campania;
- p) sempre in relazione alla possibile contraffazione della polizza in argomento, a tutela dell'Amministrazione e al fine di garantire il recupero delle somme erogate, il Responsabile del Procedimento, con successiva nota prot. n. PG/2025/0265425 del 27/05/2025, controfirmata dalla scrivente e trasmessa a mezzo pec in pari data, ribadiva alla AKME CAPITAL S.R.L., tra l'altro, di fornire prova, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, dell'autenticità della polizza n. VIS-03.0009876 (garante VISENTA INSURANCE COMPANY LTD);

- q) la AKME CAPITAL S.R.L., con pec del 14/05/2025, acquisita al prot. regionale in data 15/05/2025 al n. 242039, e pec 26/05/2025, acquisita al prot. regionale in data 27/05/2025 al n. 263545, in riscontro alle citate due note, non forniva documento alcuno probante la autenticità della polizza de qua;
- r) a fronte di siffatti riscontri della AKME CAPITAL S.R.L., ed in considerazione della presumibile contraffazione della polizza e, dunque, della sopravvenuta illegittimità del Decreto di liquidazione dell'anticipazione n. DD 630 del 26/11/2024, con nota prot. n. PG/2025/0325901 del 30/06/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, veniva comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del Decreto medesimo e conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., con concessione del termine di giorni 10 (dieci) per presentare controdeduzioni, memorie scritte e documenti.

CONSIDERATO CHE:

- a) le controdeduzioni offerte dalla AKME CAPITAL S.R.L., mercè il patrocinio dell'Avv. Claudio De Amicis, giusta pec del 08/07/2025, acquisita al prot. reg. n. PG/2025/0343956 del 09/07/2025, sebbene attentamente esaminate, non sono idonee a superare i vizi che inficiano la legittimità del Decreto Dirigenziale n. 630/2024, il cui annullamento si palesa come atto dovuto, legittimo e necessario per le ragioni di seguito esposte:
- il Decreto Dirigenziale n. 630/2024 è affetto da un duplice, insanabile vizio di legittimità. In primo luogo, esso si pone in palese "violazione di legge", per contrasto diretto con l'art. 13, comma 3, dell'Avviso Pubblico e con l'art. 7 della Convenzione stipulata con il beneficiario. Tali disposizioni, che costituiscono la *lex specialis* del rapporto, impongono quale *condicio sine qua non* per l'erogazione dell'anticipazione la presentazione di una "idonea" polizza fideiussoria. **Una polizza contraffatta, essendo un non-actus dal punto di vista giuridico, è per definizione inadatta a costituire la garanzia richiesta.** L'erogazione del contributo è, pertanto, avvenuta in assenza di un requisito essenziale e imprescindibile previsto dalla normativa di riferimento.
 - In secondo luogo, e in maniera ancora più radicale, il provvedimento è viziato da un "erroneo e determinante presupposto di fatto". La volontà dell'Amministrazione si è formata sulla base della convinzione, indotta dalla documentazione prodotta dal beneficiario, che esistesse una valida ed efficace copertura fideiussoria a tutela dell'erogazione di fondi pubblici. La successiva scoperta, certificata dall'IVASS, che tale polizza era un falso materiale, dimostra che il provvedimento è stato adottato sulla base di una rappresentazione della realtà fattuale e giuridica del tutto erronea. **L'atto di garanzia, in quanto contraffatto, è da considerarsi giuridicamente inesistente.** Tale circostanza vizia irrimediabilmente il processo formativo della volontà dell'Amministrazione e, di conseguenza, la legittimità dell'atto che ne è scaturito, il quale non sarebbe mai stato adottato se fosse stata conosciuta la reale situazione. **Pertanto, la produzione di una polizza contraffatta integra pienamente la fattispecie della "falsa rappresentazione dei fatti", rendendo l'annullamento dell'atto conseguente non una mera facoltà, ma un preciso dovere per l'Amministrazione procedente.**
- b) dal Comunicato stampa del 10/02/2025 e Provvedimento prot. n. 0035201/25 del 19/02/2025 dell'IVASS, nonché dalla mancata produzione da parte della AKME CAPITAL S.R.L. di prova documentale attestante l'autenticità della polizza de qua, emerge l'elevata probabilità di contraffazione della citata polizza n. VIS-03.0009876 emessa dalla VISENTE INSURANCE COMPANY LTD;
- c) il Decreto Dirigenziale n. 630 del 26/11/2024 appare, quindi, adottato in assenza di una valida garanzia, e quindi in violazione di legge;
- d) l'Amministrazione, in siffatte ipotesi di sopravvenuta illegittimità del provvedimento amministrativo adottato, in base al combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies prima comma ultimo periodo della L.241/1990 e ss.mm. e ii., è **obbligata a procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela;**

e) l'adozione del presente provvedimento è tempestivo in quanto rispettoso del termine di mesi 12 decorrenti *dal momento dell'adozione dei provvedimenti di ... attribuzione di vantaggi economici*, ex art. 21 nonies comma 1 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

RILEVATO, pertanto, CHE, l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, richiede la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto illegittimo, che deve essere comparato con gli interessi dei destinatari. Nel caso di specie, tale interesse pubblico è evidente e preminente. Esso si sostanzia nella necessità di:

a) ripristinare la legalità violata: l'erogazione di fondi pubblici, cofinanziati dall'Unione Europea, senza la prescritta e valida garanzia, costituisce una grave violazione delle norme che presidiano il corretto impiego delle risorse pubbliche.

b) tutelare l'integrità delle finanze pubbliche e comunitarie: l'assenza di una garanzia reale espone l'erario a un rischio di perdita patrimoniale che l'Amministrazione ha il dovere di neutralizzare.

c) garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.): consentire il consolidamento degli effetti di un atto basato su un presupposto falso minerebbe la credibilità e la correttezza dell'operato pubblico.

RITENUTO di dover:

- a) annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., il D.D. n. 630 del 26/11/2024 con il quale è stata erogata l'anticipazione in favore della AKME CAPITAL S.R.L. per l'importo di € 123.305,00 a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD 194/2023), con pedissequo mandato di pagamento n. 5098871 del 09/12/2024, quietanzato il 10/12/2024, per la realizzazione del progetto FUTURESIGHT - CUP B68I23005850007 - COD. SURF 23071BP000000061;
- b) provvedere al conseguente recupero coattivo delle somme illegittimamente erogate, pari ad € 123.305,00, ed indebitamente percepite dal Beneficiario AKME CAPITAL S.R.L., con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 112, CAP 00100 - ROMA (RM), partita IVA/CF 16455931002;

VISTI:

- a) D.D. n. 194 del 15/06/2023, indizione Avviso Pubblico "Campania Startup 2023"
- b) nota prot. n. PG/2023/0330255 del 29/06/2023, delega ROS intervento "Campania Startup 2023";
- c) D.D. n. 335 del 18/07/2024, concessione contributo;
- d) Convenzione prot. n. CZ/2024/0000124 del 02/08/2024;
- e) pec del 31/10/2024 e del 12/11/2024, prot. n. PG/2024/0537006 del 13/11/2024 presentazione fideiussione VISENTA;
- f) D.D. 630 del 26/11/2024, liquidazione della anticipazione;
- g) Comunicato Stampa del 10.02.2025 e Ordine prot. n. 0035201/25 del 19.02.2025, dell' IVASS
- h) nota prot. n. PG/2025/0325901 del 30/06/2025 avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela
- i) controdeduzioni AKME CAPITAL S.R.L., prot. reg. n. PG/2025/0343956 del 09/07/2025
- j) L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

Alla stregua della espressa dichiarazione di regolarità resa dalla scrivente nella qualità di ROS delegata

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., il D.D. n. 630 del 26/11/2024 con il quale è stata erogata l'anticipazione in favore della AKME CAPITAL S.R.L. per l'importo di € 123.305,00 a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD 194/2023), con pedissequo mandato di pagamento n. 5098871 del 09/12/2024, quietanzato il 10/12/2024, per la realizzazione del progetto FUTURESIGHT - CUP B68I23005850007 - COD. SURF 23071BP000000061;
- 2) di provvedere al conseguente recupero coattivo delle somme illegittimamente erogate pari ad € 123.305,00, ed indebitamente percepite dal Beneficiario AKME CAPITAL S.R.L., con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 112, CAP 00100 - ROMA (RM), partita IVA/CF 16455931002;
- 3) di notificare il presente Provvedimento alla AKME CAPITAL S.R.L., con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 112, CAP 00100 - ROMA (RM), partita IVA/CF 16455931002, pec akmecapital@pec.it, Beneficiario del progetto FUTURESIGHT - CUP B68I23005850007 - COD. SURF 23071BP000000061;
- 4) di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in attuazione del disposto degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
- 5) di precisare, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., che avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, oppure, in alternativa mediante Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni con medesima decorrenza;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 - al Capo di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza;
 - all'Autorità di Gestione FESR 50.03.00;
 - alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 50.10.00;
 - all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
 - al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" ai sensi della L.R. n.23 del 28/07/2017.

La Dirigente UOD 50 10 05
Dott.ssa Annalisa De Simone

DOTT.SSA ANNALISA DE SIMONE